

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
Comunicato del Presidente del Consiglio regionale
AVVISO PER LA ELEZIONE DI DUE COMPONENTI NELLA COMMISSIONE DI
GARANZIA

Scadenza di presentazione delle candidature: 20 giugno 2022

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni

Ai sensi della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è necessario procedere alla elezione.

- di un avvocato con almeno quindici anni di esercizio
- di un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile (in sostituzione di componente dimissionario)

I componenti della Commissione durano in carica sei anni dal momento della elezione e non sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2006 n. 25, l'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2006 n. 25, ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.

A tal fine, coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendono presentare la propria candidatura possono rivolgere domanda, utilizzando l'apposito Modello, ai sensi della legge regionale 39/1995 e successive modificazioni, al **Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il 20 giugno 2022.**

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata tramite pec al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a pena di irricevibilità.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere, pena di irricevibilità:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) attività lavorative ed esperienze svolte;
- c) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - **UFFICIO NOMINE**, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

**MODELLO SPECIFICO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE A MEMBRO DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA**

**(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte
a pena di irricevibilità della candidatura)**

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a c.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)
.....
tel. fax
pec/e-mail.....
(inserire di preferenza un indirizzo pec, se posseduto)
codice fiscale

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, al numero di fax e all'indirizzo pec e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

presenta la propria candidatura per la nomina nella

COMMISSIONE DI GARANZIA

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di possedere il seguente requisito ai fini della elezione:

- avvocato con almeno quindici anni di esercizio;
- magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile

**Cfr. nota in calce*

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

.....
.....

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa o di essere in quiescenza:

.....
.....

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....
.....

6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....

.....
.....

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....
.....

8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....
.....

9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....
.....

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

12*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 4 della l.r. 26 luglio 2006, n. 25 (espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione)
 di trovarsi

13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

dichiara altresì

15. di accettare preventivamente la nomina;

16. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

16. di aver preso atto degli obblighi di cui alla l.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., lì

Firma

.....

**L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ
DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.
10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:**

www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento - solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec:

comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

2. Specificare meglio la propria attività o esperienza (settore di attività, materie trattate, periodo di iscrizione all'albo, etc.)

4. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

10. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11-12.

Incompatibilità ex art. 4 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione

nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale